



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 226

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 30 OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI PARZIALE INAGIBILITA' EDIFICIO SITO IN CONTRADA BAGNOLO 17 E DIFFIDA A ESEGUIRE VERIFICA TECNICA TRAMITE PROFESSIONISTA ABILITATO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE altresì la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

TENUTO CONTO che:

- a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 è pervenuta a questo Comune la richiesta di sopralluogo di tecnici comunali al fine di verificare l'agibilità dell'immobile sito in Contrada Bagnolo 17;
- tecnici comunali in data 05/11/2016 si sono recati sul posto riscontrando una lesione passante nel muro portante della facciata principale in corrispondenza del garage del piano terra e della sovrastante camera al piano primo, ritenendo il garage e la sovrastante camera non utilizzabili, come risulta dal verbale redatto dai tecnici medesimi depositato agli atti d'ufficio;
- dal sopralluogo emergeva inoltre la necessità di una verifica approfondita dell'attacco del tetto del porticato nella parete nord del fabbricato, tramite indagine specifica da eseguirsi da tecnico abilitato incaricato dalla proprietà, al fine di accertare eventuali criticità nella muratura portante;

RILEVATO che in base alle visure catastali telematiche l'immobile in oggetto risulta distinto al Catasto al Foglio 10 particella 41 sub 2 (autorimessa) e sub 3 (abitazione) e di proprietà dei seguenti sig.ri:

- CANTARINI FABIOLA nata a Osimo il 10/02/1965
- PIERANGELI MASSIMO nato ad Ancona il 12/10/1962;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'autorimessa e della sovrastante stanza (lato sud) che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati qualora sussistano comunque le condizioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo della stanza sopra indicata ritenuta inagibile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DICHIARA

L'inagibilità dell'autorimessa sita in Contrada Bagnolo 17 distinto al Catasto al Foglio 10 particella 41 sub 2 e la parziale inagibilità dell'immobile distinto al NCEU al Foglio 10 particella 41 sub 3 limitatamente alla stanza lato sud sovrastante l'autorimessa, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie che dovrà essere attestata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato.

DIFFIDA

I proprietari in premessa indicati dell'unità immobiliare distinta al NCEU al Foglio 10 particella 41 sub 3 a provvedere ad effettuare una verifica dell'attacco del tetto del porticato nella parete nord del fabbricato, tramite indagine specifica previo incarico a tecnico abilitato, al fine di accertare se il distacco evidenziato abbia interessato anche la muratura portante.

ORDINA

1. Il divieto di accesso e di utilizzo dell'autorimessa e della stanza sopra descritta ai proprietari e a chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi gli edifici o unità immobiliari, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;
2. Che i proprietari o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo procedano ad adottare i provvedimenti urgenti, al fine di impedire l'accesso a chiunque;
3. Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibili gli immobili ora dichiarati inagibili;
4. Ai proprietari di portare a conoscenza della presente ordinanza chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi la stanza sopra descritta.

PRESCRIZIONI e/o CONDIZIONI

1. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli edifici contigui e verso altre persone dei quali sono fatti salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.
2. **Al termine della verifica e dei lavori, i proprietari dovranno trasmettere all'Ufficio Tecnico apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'esito della verifica e l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile.**
3. Si ricorda che per ciò che non sia riconducibile a vizi nella fase costruttiva, i proprietari sono responsabili delle vicende del fabbricato, in quanto sono tenuti a rispondere ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza ai proprietari dell'immobile:

- CANTARINI FABIOLA nata a Osimo il 10/02/1965
- PIERANGELI MASSIMO nato ad Ancona il 12/10/1962;

e mediante affissione all'ingresso degli stessi, in caso di irreperibilità, e

di trasmettere la presente ordinanza:

MESSI COMUNALI

SEDE

SERVIZIO TRIBUTI

SEDE

SERVIZI SOCIALI

SEDE



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

COMANDANTE POLIZIA LOCALE

SEDE

LEGIONE CARABINIERI MARCHE STAZIONE RECANATI

tmc25948@pec.carabinieri.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA

protcivile.prefmc@pec.interno.it

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

AVVERTE

Che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge.

Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero avanti al TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Recanati, lì 30/11/2016

IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967